



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – STANDARD PROBATORIO – CERTEZZA ASSOLUTA DEL COMMISSIONE DELL'ILLECITO – NON OCCORRE - INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI – SUFFICIENZA

## **Descrizione**

Nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicchè la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non - CFA, Sez. I, n. 14-2020/2021.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 116/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Morelli

## **Riferimenti normativi**

art. 44 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0116 CFA del 5 giugno 2023 (Procuratore Federale Interregionale/Sig. Giuseppe Vinci- U.G. Manduria Sport)**